



FIRENZE 9.05.06

Ai Settori U.R.T.A.T.
Servizio Sismico Regionale
e p. c. Dirigente Area Coordinamento
Tutela delle acque e del territorio

Oggetto: normativa per la prevenzione del rischio sismico – autorizzazione alla esecuzione dei lavori nelle zone classificate a rischio sismico.

Con sentenza n. 182 del 2006, depositata venerdì 5 maggio 2006, di cui è stata data immediata comunicazione a questa Direzione dalla Avvocatura Regionale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 105, comma 3, della L. R. 1/05 che disciplinava, in continuità con la previgente normativa regionale, le procedure per l'attività di controllo delle opere e sulle costruzioni in zona sismica.

La legge dispone che la norma dichiarata incostituzionale cessi di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della sentenza sul BURT e sulla Gazzetta, pubblicazione che viene disposta immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dal deposito della sentenza.

Considerando che la sentenza è stata tempestivamente diffusa ed è ormai nota, appare opportuno non iniziare più alcun procedimento con la normativa dichiarata incostituzionale, onde evitare che si instaurino procedimenti che comunque non si perfezionerebbero prima della pubblicazione della sentenza.

Come già comunicato in via breve in questi giorni, dalla data di venerdì 5 Maggio, i Settori in indirizzo, in qualità di uffici competenti in materia e preposti al ricevimento ed istruttoria dei progetti di costruzione e di lavori edilizi in zona sismica, dovranno provvedere al rilascio "dell'autorizzazione preventiva" come previsto e nei termini stabiliti dall'articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

A decorrere da tale data, per i lavori nei comuni in zona 2 classificati a media-elevata sismicità, cessa quindi la procedura sino ad oggi applicata (che prevedeva il deposito dei progetti ed il controllo obbligatorio ed a campione degli stessi nelle misure e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 88/82 tutt'ora vigente ai sensi della LR 1/05) e l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione di autorizzazione scritta.

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa statale, la procedura di autorizzazione preventiva NON si applica nei comuni classificati a bassa sismicità in zona 3 e 4, nei quali restano vigenti le attuali disposizioni.

Seguiranno disposizioni ed indirizzi coordinati per tutti gli URTAT in corso di definizione, relativi agli aspetti procedurali e organizzativi, nonché tutti i necessari eventuali adeguamenti alle competenze ed alle declaratorie degli URTAT.

Per la elaborazione dei suddetti indirizzi saranno convocate tempestivamente specifici incaricati per la necessaria concertazione con i responsabili dei Settori in indirizzo.

DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Dott. Mauro Grassi
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Grassi)